

Legge regionale 20 dicembre 1976 , n. 65 - TESTO VIGENTE dal 01/06/2007

Interventi per la difesa e lo sviluppo del settore forestale.

Art. 1

(ABROGATO)

(1)(2)

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 85, L. R. 2/2006

2 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007

Art. 2

(ABROGATO)

(2)

Note:

1 Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 11, comma 1, L. R. 31/1996

2 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007

Art. 3

(ABROGATO)

(1)(2)(3)

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 1, L. R. 18/2004

2 Articolo sostituito da art. 30, comma 1, L. R. 24/2006

3 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 . La disciplina continua a trovare applicazione sino al verificarsi di quanto disposto dall'articolo 98, comma 2,

della medesima L.R. 9/2007.

Art. 4

(4)(5)

1.

(ABROGATO)

(6)

2.

(ABROGATO)

(7)(9)

3.

(ABROGATO)

(8)

Note:

1 Primo comma sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 10/1995 , con effetto, ex articolo 14 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995., sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 68, comma 1, lettera y), L. R. 24/2006

2 Secondo comma sostituito da art. 1, comma 7, L. R. 20/2000

3 Terzo comma sostituito da art. 1, comma 8, L. R. 20/2000

4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 1, L. R. 18/2004

5 Articolo sostituito da art. 30, comma 1, L. R. 24/2006

6 Comma 1 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 . La disciplina continua a trovare applicazione sino al verificarsi di quanto disposto dall'articolo 98, comma 2, della medesima L.R. 9/2007.

7 Comma 2 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento forestale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 95 e 98, comma 1, lett. a), della medesima L.R. 9/2007.

8 Comma 3 abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento forestale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 95 e 98, comma 1, lett. a), della medesima L.R. 9/2007.

9 Il regolamento forestale è stato emanato con DPREg. 28/12/2012, n. 0274/Pres. (B.U.R. 9/1/2013, n. 2).

Art. 5

(ABROGATO)

(1)(2)(3)(4)

Note:

1 Articolo sostituito da art. 1, comma 9, L. R. 20/2000

2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 1, L. R. 18/2004

3 Articolo sostituito da art. 30, comma 1, L. R. 24/2006

4 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 . La disciplina continua a trovare applicazione sino al verificarsi di quanto disposto dall'articolo 98, comma 2, della medesima L.R. 9/2007.

Art. 6

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.

Art. 7

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.

Art. 8

~~(4)(5)(7)(8)(9)(10)~~

1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio boschi carnici, ad altri Consorzi forestali pubblici e privati e ad Aziende speciali, sulla base di progetti o programmi specifici, contributi:

a) per la gestione ed il potenziamento dei beni silvo - pastorali dei Comuni ad essi affidati o direttamente acquistati o comunque avuti in gestione, fino al 75% delle spese correnti, ivi compresi gli oneri per la redazione dei piani di intervento previsti dalle vigenti disposizioni;

b) per il miglioramento e l'incremento del patrimonio silvo - pastorale fino al 100% della spesa, nel caso in cui i soggetti beneficiari siano pubblici, e fino al 60% della spesa nel caso in cui i soggetti beneficiari siano Consorzi forestali privati. In entrambi i casi il contributo va commisurato, previa valutazione di congruità da parte della Direzione regionale delle foreste o dell'Ufficio tecnico erariale (UTE), al valore agricolo medio del terreno fissato ai sensi dell'articolo 16 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall' articolo 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, cui vanno aggiunti gli oneri di contratto.

2. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni:

a) pari al 50% delle spese di cui alla lettera a) del comma 1, quali risultanti dal bilancio di previsione;

b) fino al 90% delle spese di cui alla lettera b) del comma 1, quali risultanti dal preventivo dei miglioramenti o degli acquisti incrementativi.

Note:

- 1** Aggiunto dopo il primo comma un comma da art. 74, primo comma, L. R. 8/1985 con effetto, ex articolo 78 della medesima legge, dal 1° gennaio 1985.
- 2** Parole sostituite al primo comma da art. 57, primo comma, L. R. 5/1986 con effetto, ex articolo 64 della medesima legge, dal 1° gennaio 1986.
- 3** Aggiunto dopo il secondo comma un comma da art. 57, secondo comma, L. R. 5/1986 con effetto, ex articolo 64 della medesima legge, dal 1° gennaio 1986.
- 4** Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 36/1991
- 5** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, comma 1, L. R. 42/1995
- 6** Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
- 7** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 1, L. R. 13/2001
- 8** Articolo sostituito da art. 30, comma 1, L. R. 24/2006
- 9** Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 . La disciplina continua a trovare applicazione sino al verificarsi di quanto disposto dall'articolo 98, comma 2, della medesima L.R. 9/2007.
- 10** Il presente articolo risulta vigente nella versione antecedente alla sostituzione ad opera dell'art. 30, comma 1, lett. d), L.R. 24/2006, nelle more dell'applicazione del regolamento attuativo di cui all'art. 29, comma 1 bis, L.R. 9/2007, per effetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 5, L.R. 11/2011.

Art. 9

(ABROGATO)

(2)

Note:

- 1** Parole sostituite al primo comma da art. 30, comma 1, L. R. 24/2006
- 2** Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007

Art. 10

(ABROGATO)

(1)

Note:

1 Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.

Art. 11

Sono abrogate le disposizioni della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 59, che siano incompatibili con quelle della presente legge.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.